

**NUOVE REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
PRESSO
L’AVVOCATURA DELLA REGIONE LAZIO**

(approvate con Determinazione n. G05801 del 12/05/2025)

Le presenti regole disciplinano lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura della Regione Lazio.

A tal fine si intende per “*praticante*” colui che sta svolgendo l’iter formativo previsto dalla legislazione vigente per l’accesso alla professione forense;

per “*avvocato assegnatario*” l’avvocato dipendente della Regione Lazio funzionalmente assegnato all’Avvocatura regionale al quale è affidato il praticante ammesso alla pratica forense.

L’Avvocatura regionale si attiene alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di pratica forense nonché alle regole dettate dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per gli adempimenti formali richiesti al praticante ed all’avvocato assegnatario quali, ad esempio, le dichiarazioni ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti, le annotazioni nel libretto della pratica, le relazioni.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

La pratica legale presso l’Avvocatura della Regione Lazio, propedeutica all’esame di abilitazione al patrocinio legale, è aperta ai laureati in giurisprudenza che intendano svolgere la professione forense.

La pratica, che non potrà essere di durata superiore a dodici mesi, consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato ed è finalizzata a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

La pratica consta di due profili: a) formazione teorico-pratica mediante affiancamento ad uno o due avvocati assegnatari con partecipazione alla stesura di atti e pareri nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza; b) partecipazione alle udienze dinanzi agli uffici giudiziari svolta in affiancamento agli avvocati dell’Avvocatura.

Parte integrante dell’esercizio della pratica forense è costituita dall’apprendimento degli adempimenti rientranti nell’attività procuratoria presso gli Uffici giudiziari (cancellerie, segreterie, ufficio notifiche o altro) che, per la peculiare organizzazione dell’Avvocatura, avverrà con la guida degli addetti al relativo servizio, oltre che degli avvocati assegnatari. Anche tale attività non dà diritto a riconoscimenti professionali o compensi salvo il rimborso spese, ove compatibile con la disponibilità di bilancio.

I praticanti, secondo le istruzioni ed indicazioni degli avvocati cui sono assegnati, di regola curano l’approfondimento in punto di diritto delle pratiche che a scopo formativo gli avvocati di riferimento vorranno sottoporre alla loro attenzione.

La eventuale collaborazione alle riviste giuridiche di interesse per l’Avvocatura, nonché la partecipazione ai seminari organizzati direttamente dall’Ufficio, o a quelli ritenuti di particolare importanza per l’Avvocatura, costituiscono importante elemento di valutazione di proficuità della pratica svolta, anche ai fini della eventuale attestazione negativa rilasciata dagli avvocati assegnatari.

Lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale non dà alcun titolo per l'accesso alle qualifiche professionali all'interno dell'Avvocatura medesima e, in generale, presso l'Amministrazione regionale e non attribuisce alcun diritto, né fa sorgere alcuna aspettativa o interesse, in particolare, di natura giuridico economica, né è in alcun modo assimilabile o riconducibile ad un rapporto di lavoro.

RIMBORSO SPESE AL PRATICANTE

Ai praticanti ammessi potrà essere erogato un rimborso spese forfettario, compatibilmente con la disponibilità e la capienza di bilancio secondo la disciplina specifica che verrà adottata di volta in volta. È possibile optare per la frequenza a tempo pieno dal lunedì al venerdì oppure per la frequenza a tempo parziale (per presenza inferiore ai 5 gg la settimana garantendo comunque la presenza per almeno 3 gg. la settimana). In caso di frequenza a tempo parziale il rimborso spese subirà una decurtazione. L'erogazione del rimborso spese avviene, previa verifica dell'apposizione della firma del praticante su apposito foglio, da parte dell'Ufficio amministrativo a ciò deputato ed in assenza di attestazione negativa scritta sul regolare ed effettivo svolgimento della pratica da parte dell'avvocato assegnatario.

In ogni caso, per coloro che iniziano la pratica forense in prima convocazione, viene richiesta la presenza regolare atta a coprire per intero i primi due mesi prima di poter percepire il rimborso spese (nel computo viene considerato il mese iniziale di pratica anche se parziale). Pertanto all'inizio il rimborso spese verrà liquidato in rate mensili posticipate di due mesi rispetto al mese di competenza ed al praticante che non abbia svolto in avvocatura almeno due mesi completi di pratica non può attribuirsi alcun rimborso spese.

La misura del rimborso forfettario potrà subire, per ogni ciclo annuale, modifiche in riduzione o in aumento in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE

La Regione Lazio ammette presso la propria Avvocatura, previa partecipazione a procedura selettiva per titoli indetta con Avviso pubblico, gli aspiranti alla pratica forense nel numero di posti che sarà determinato annualmente.

I requisiti per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura regionale sono:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- b) avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all'estero purché riconosciuta equipollente;
- c) essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
- d) non avere compiuto 28 anni d'età al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- e) non essere iscritti all'albo dei praticanti avvocati da più di sei mesi alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico.

Nel caso di candidati chiamati eventualmente nei mesi successivi rispetto alla prima convocazione, in esito a scorrimento della graduatoria vigente, è consentita l'iscrizione al suddetto albo da più di 6 mesi, fino ad un massimo di 9 mesi. In ogni caso, l'ingresso in Avvocatura di praticanti chiamati in seguito alla convocazione iniziale è subordinato ad un colloquio con l'Avvocato Coordinatore, teso a verificare il periodo di pratica già svolto.

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti ai punti precedenti e che intendono prendere parte alla selezione, devono far pervenire, con modalità e termini che saranno indicati nell'Avviso, apposita

domanda debitamente compilata in ogni sua parte, dichiarando sotto la propria responsabilità, tutti i dati richiesti ed allegando copia del documento di riconoscimento.

Una Commissione, nominata con determinazione dirigenziale dell'Avvocato Coordinatore e composta da un Presidente e due commissari scelti tra gli avvocati regionali, procederà a formare la graduatoria di merito dei candidati secondo i seguenti criteri:

- a) il voto di laurea verrà sommato alla media dei voti conseguiti nelle discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate nell'Avviso pubblico di selezione dei praticanti avvocati;
- b) per gli esami biennali, se sostenuti con due o più prove distinte, sarà considerata la media dei voti riportati nelle due annualità. Agli esami cui verrà omesso il voto verrà attribuito d'ufficio la votazione di 18/30 che verrà considerato nella media degli esami sostenuti;
- c) alla lode attribuita al voto di laurea magistrale o specialistica verrà assegnata un punto (non verrà calcolata la lode della laurea triennale);
- d) nel caso di lode nei singoli esami verrà attribuito il valore di un punto da computarsi nella media dei voti conseguiti nelle discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate nell'avviso pubblico di selezione dei praticanti avvocati;
- e) nel caso di più lodi riportate negli esami biennali sostenuti con due o più prove distinte verrà parimenti attribuito il valore di un punto.

A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età anagrafica.

La graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale dell'Avvocato Coordinatore, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul B.U.R.

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PRATICANTE

I praticanti debbono tenere in Avvocatura una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, quali si addicono sia alla frequentazione di un Ufficio pubblico, sia al ruolo attribuito dall'ordinamento giuridico all'attività forense. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

I praticanti hanno l'obbligo della riservatezza, sono soggetti al divieto di divulgazione dei segreti d'ufficio e sono obbligati a rispettare le istruzioni impartite dall'Avvocato Coordinatore con apposito atto amministrativo.

La formazione del praticante è affidata ad uno o due avvocati assegnatari che si concertano quotidianamente, e che verificano che la presenza del praticante in Avvocatura sia assidua e quotidiana per tutta la durata della pratica.

La pratica forense presso l'Avvocatura richiede un impegno costante ed una presenza assidua che deve essere attestata con una firma da apporre – in apposito foglio firma -una volta nell'arco della giornata e che è tenuto dall'Ufficio amministrativo che provvede, altresì, ad erogare il rimborso spese.

Le modalità di svolgimento della pratica sono disciplinate dall'avvocato assegnatario, fermo restando il rispetto delle regole generali e di tutte le iniziative che l'Avvocatura decide di assumere, a cui tutti i praticanti debbono necessariamente attenersi (presenza giornaliera, esibizione di eventuali giustificativi, adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici giudiziari, partecipazione a seminari, eventuale collaborazione a Riviste giuridiche).

La pratica è incompatibile con altre attività corsi, impegni, scuole di specializzazione ed attività formativa e/o lavorativa o di altro genere che assorbano eccessivamente l'attenzione ed il tempo dei praticanti. È ammessa esclusivamente, la frequenza a corsi, scuole o tirocini presso uffici giudiziari che comporti al massimo l'assenza di due giorni la settimana con conseguente assegnazione di rimborso spese previsto per la frequenza a tempo parziale.

È invece ammessa l'assenza, per il tempo strettamente necessario, per la frequenza della scuola forense; per coloro che frequentano la scuola forense al di fuori del territorio del Comune di Roma è ammessa, in accordo con l'avvocato assegnatario, la possibilità di svolgere la pratica da remoto per un solo giorno la settimana ed in coincidenza con un giorno di frequenza della scuola.

I praticanti potranno sospendere la frequenza in Avvocatura per un periodo di massimo trenta giorni complessivi (ivi compresi festivi e prefestivi) nell'anno solare in coincidenza del periodo di cd. *sospensione feriale* concordando tale periodo con gli avvocati assegnatari. Nel periodo di sospensione feriale non verrà corrisposto il rimborso spese.

Eventuali ulteriori periodi di sospensione, nel limite di dodici giorni, anche frazionati nel corso dell'anno, potranno essere concessi dall'Avvocato Coordinatore, sentiti gli avvocati assegnatari nei periodi di festività.

La pratica può essere sospesa, inoltre, nel limite massimo di quindici giorni annuali, per motivi di salute o, previo assenso dell'Avvocato Coordinatore e dell'avvocato assegnatario, per particolari e motivate esigenze personali senza decurtazione del rimborso spese. In caso di ulteriori assenze – anche per malattia – l'Avvocato Coordinatore valuterà l'eventuale decurtazione del rimborso spese e/o l'impossibilità di prosecuzione della pratica forense laddove si valuti che l'assenza sia incompatibile con lo svolgimento della stessa.

Ai fini del conseguimento del rateo mensile del rimborso spese, ove compatibile con la disponibilità e capienza di bilancio, nell'ipotesi in cui la pratica non venga svolta con regolarità e proficuità in un determinato mese, l'avvocato assegnatario dovrà darne pronta comunicazione, tramite attestazione scritta da trasmettere all'Ufficio amministrativo.

L'attestazione negativa da parte dell'avvocato assegnatario circa il corretto svolgimento del tirocinio per due mesi, anche non consecutivi, comporterà l'impossibilità di prosecuzione dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura.

Il praticante, all'inizio del tirocinio, deve presentare apposita dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità da presentare nuovamente all'Ufficio qualora mutino le condizioni originarie.

Per i praticanti che, iniziato il tirocinio a mese già inoltrato, non abbiano potuto - per tale motivo - percepire il rateo del rimborso spese per quel mese, le giornate di presenza effettuate potranno essere eventualmente calcolate per il conseguimento del rateo nel mese finale della pratica.

Sarà delegata all'Avvocato Coordinatore ogni attività relativa alla gestione e formazione dei praticanti e curerà ogni iniziativa atta a garantire sia la correttezza del comportamento che i praticanti debbono tenere in Avvocatura, sia la qualità della funzione docente esercitata dai singoli avvocati assegnatari, al fine di un'adeguata formazione dei tirocinanti.

Al termine del periodo di pratica l'avvocato assegnatario redigerà una relazione finale sull'attività svolta e sull'impegno profuso nello svolgimento della pratica dal tirocinante assegnato.

È delegata all'Avvocato Coordinatore, sentito l'avvocato assegnatario, la sottoscrizione di ogni certificazione inerente alla pratica, richiesta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

L'Avvocato Coordinatore ha facoltà di indire sessioni informative tra i praticanti, al fine di conoscere il grado di soddisfazione che costoro nutrono in relazione all'esperienza maturata ovvero di acquisire informazioni, suggerimenti e consigli per il relativo perfezionamento dell'istituto del tirocinio forense.